



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA AFFARI GENERALI *Servizio agli organi istituzionali*

Determinazione N. 1230 / 2025

Responsabile del procedimento: FRATINO MICHELE

**Oggetto: ASSEGNAZIONE A UNMS - UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO DEL CONTRIBUTO DI 6.000,00 EURO, PER IL CONVEGNO "LA SITUAZIONE PREVIDENZIALE NEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA, TRA PENSIONE ORDINARIA E PENSIONE PRIVILEGIATA".**

Il dirigente

### **Richiamati:**

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, ed, in particolare l'articolo 107, sulla competenza dirigenziale in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- ii la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12, relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
- iii lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iv il Regolamento Metropolitano sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le disposizioni relative alle competenze della dirigenza;
- v il Regolamento di contabilità e, in particolare, le disposizioni relative alle modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- vi il Regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati, applicabile, dopo il subentro della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, in particolare:
- vii l'art. 1, comma 3 secondo cui l'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite deve risultare *"dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono"*;
- viii l'art. 3, sui requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione alle provvidenze previste dal regolamento medesimo;
- ix l'art. 8, sui criteri per la concessione dei contributi;
- x l'art. 11, sui limiti e sulle spese ammissibili per la concessione dei contributi;
- xi la deliberazione n. 22 del Consiglio metropolitano del 20 dicembre 2024, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del DUP Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;

- xii il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, di cui al Decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31 gennaio 2025, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- xiii il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29 dicembre 2023, con cui è stata assegnata al Segretario Generale, Dott. Michele Fratino la Direzione dell'Area Affari Generali, con conseguente incarico di responsabile del presente procedimento al dott. Michele Fratino (rif. Mis. Z20A del PIAO 2025-2027);

**vista** la nota prot. 21174 del 28 marzo 2025, con cui l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio ha fatto richiesta alla Città metropolitana di Venezia di un contributo di 12.000,00 Euro, a titolo di compartecipazione delle spese sostenute per l'organizzazione del Convegno "La situazione previdenziale nel comparto sicurezza e difesa, tra pensione ordinaria e pensione privilegiata";

**rilevato che** il Convegno si terrà presso il Centro Cardinal Urbani di Mestre il giorno 09 maggio 2025 ed è finalizzato al dialogo e all'approfondimento sulla situazione previdenziale degli operatori del comparto sicurezza e difesa, con la partecipazione di relatori di altissimo livello e l'obiettivo di fornire strumenti di conoscenza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché supporto alle istituzioni nella tutela di una categoria professionale di fondamentale importanza;

**considerato che** l'iniziativa ha lo scopo di promuovere i diritti dei mutilati per servizio e delle loro famiglie, sulla base dei valori di solidarietà, impegno sociale e rispetto, e che il Convegno vuole essere un valido ausilio per tutti gli operatori delle Forze dell'Ordine e del comparto Difesa, contribuendo al miglioramento del loro benessere previdenziale e sociale;

**atteso che:**

- i il soggetto richiedente presenta il requisito soggettivo di cui agli artt. 3 comma 1, lett b) e art. 8 comma 1, lett. a), c) e d) del regolamento provinciale;
- ii la tipologia di spesa per la quale si richiede il sostegno rientra tra quelle previste dall'art. 11, comma 2, del regolamento;
- iii il contributo rispetta il limite di cui all'art. 11, comma 1, del regolamento medesimo,
- iv l'Amministrazione si è espressa favorevolmente sull'iniziativa in questione, come da documentazione in atti;
- v il Dirigente e responsabile del procedimento dr. Michele Fratino ha dichiarato di non trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto ai contenuti del presente atto e, pertanto, di non essere tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (rif. Mis Z10 del PIAO 2025-2027);

**ritenuto**, pertanto, di accogliere la predetta richiesta in quanto coerente con le funzioni proprie attribuite alla Città metropolitana dall'art. 1, comma 44 della legge 7 aprile 2014 n. 56;

**valutato** di concedere il contributo richiesto limitatamente all'importo di euro 6.000,00 in ragione delle esigue risorse attualmente a bilancio;

**considerato:**

- i il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *”ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. **Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.**”*;
- ii la circolare interpretativa dell’A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *“in base al recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010, la norma di cui all’art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente locale e nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione”*;
- iii il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *”di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell’art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l’immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

## DETERMINA

- 1 di assegnare il contributo di Euro 6.000,00 a favore dell’UNMS - Unione Nazionale Mutilati per Servizio, con sede a Roma, via Savoia, 84 – CAP 00198 - C.F. 80086270586;
- 2 di disporre l’erogazione del suddetto contributo nel corrente esercizio, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento in materia, autorizzando il competente dirigente ai conseguenti provvedimenti gestionali;
- 3 di impegnare l’importo di Euro 6.000,00, da imputarsi al capitolo di bilancio n. 1010104111854567 “Attività e iniziative di interesse provinciale”;
- 4 di dare da ultimo atto, ai fini dell’articolo 9 del D.Lgs. 33/2013, che tutte le informazioni relative all’assegnazione in oggetto e al presente provvedimento vengono pubblicate sul portale della Città metropolitana di Venezia nella sezione “Amministrazione trasparente”.

**Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO nella sezione P.T.P.C.T:**

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO 2025-2027);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RUP dott Michele Fratino (rif. Mis Z10 del PIAO 2025-2027);

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
FRATINO MICHELE

atto firmato digitalmente